



CISO ODV - CENTRO ITALIANO STUDI ORNITOLOGICI

Oltre i confini della sostenibilità:
rilievi tecnici ed ecologici alla proposta di riforma della Legge 157/92

Il 23 giugno 2026 il Senato ha approvato **come testo base** il Disegno di Legge 1552, che riscrive la legge 157/1992 sulla tutela della fauna selvatica. Il testo è ora all'esame della Camera come proposta di legge **C. 2984** e relative proposte abbinate, aventi per oggetto “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Il testo non è un aggiornamento tecnico, seppur auspicabile a oltre 30 anni dall’emanazione della L. 157/1992, in più punti capovolge le prospettive tra conoscenze scientifiche e prelievo venatorio costruite in oltre trent’anni di normativa italiana ed europea. Il CISO che riunisce ricercatori universitari, professionisti, manager che dedicano la loro professione alla ricerca sulla biologia, ecologia e conservazione degli Uccelli, non entra nel merito della legittimità dell’attività venatoria, materia che non gli compete. Piuttosto pone l’attenzione su alcuni punti specifici, riguardanti principalmente l’avifauna e il suo stato di conservazione, per cui il provvedimento contraddice conoscenze scientifiche consolidate sullo stato dell’avifauna italiana ed europea. Il CISO è un osservatorio privilegiato sullo status dell’avifauna italiana, grazie alla pubblicazione dell’Atlante degli Uccelli nidificanti italiani (Lardelli et al. 2022), a cui nel 2025 è seguito l’Atlante degli Uccelli svernanti, ed alla gestione come mandataria della piattaforma di citizen science [Ornitho.it](https://www.ornitho.it) che annualmente raccoglie e valida i dati (> 2 milioni nel 2025) di circa 20.000 ornitologi. Queste pubblicazioni, oltre alla recente Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (Rondinini et al. 2022) restituiscono un quadro non confortante con 5 specie estinte nel nostro Paese e il 24% di specie minacciate sulle 278 considerate.

1. Una legge non può rendere vera un'affermazione di principio per decreto

Il Disegno di Legge (DDL) introduce una modifica sostanziale alla Legge n. 157/1992, inserendo l'espressione "**per la gestione e**" prima di "per la protezione" all'interno del titolo.

Questa variazione rappresenta un ribaltamento della finalità originaria della legge, concepita per tutelare la fauna nell'ordinamento italiano normando la caccia come una pratica potenzialmente in contrasto con la conservazione. Sebbene la biologia della conservazione riconosca la "gestione faunistica" come un insieme di attività utili a preservare gli ecosistemi (e non in contrasto con la protezione), e nonostante il termine sia già parzialmente presente nella normativa per il monitoraggio dell'avifauna, **la comunità scientifica ornitologica ritiene priva di fondamento l'idea che l'attività venatoria in sé sia uno strumento biologico di conservazione.**

Inoltre, il nuovo testo (all'art. 1, comma 2) scrive, nei principi generali della legge, che l'attività venatoria "concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema". Il cacciatore diventa così, sulla carta, un **bioregolatore**. Quest'ultimo è un punto radicale, e forse il più insidioso, che passa quasi inosservato in mezzo a questioni più discusse. Il problema non è la pratica gestionale. Infatti, alcune forme di selezione e controllo, quando basate su dati oggettivi, hanno effettivamente un impatto utile alla conservazione della biodiversità. Il problema è un altro: **presentare l'attività venatoria, che per sua natura è un'attività ricreativa e privata, come strumento di regolazione della biodiversità.** Questa distinzione non è secondaria, è sostanziale. La selezione e il controllo faunistico sono strumenti di gestione pubblica: rispondono a piani gestionali, dati, obiettivi di conservazione definiti da chi ha la responsabilità di tutelare un ecosistema. La caccia, invece, è per definizione un'attività privata e ricreativa: risponde alla scelta individuale del cacciatore, non a un piano di gestione della fauna. Confondere le due cose significa attribuire a una pratica privata, priva di basi scientifiche sistematiche, una funzione pubblica che non le appartiene. Ed è qui che il DDL sbaglia approccio: pretende di scrivere come premessa normativa generale quella che dovrebbe essere la gestione di singole casistiche ed emergenze faunistiche. Il mondo venatorio e parte delle associazioni di categoria agricole lamentano da tempo l'impossibilità di intervenire efficacemente per arginare i danni da ungulati, gli incidenti stradali, le perdite negli allevamenti ittici o la diffusione di gravi epizootie come la peste suina africana. Tuttavia, pretendere di rispondere a queste emergenze ecologiche ed economiche elevando la figura del cacciatore a quella di "bioregolatore" rappresenta una scorciatoia tanto illusoria quanto priva di fondamento scientifico.

A. Prelievo ricreativo e gestione ecologica: l'inefficacia scientifica della caccia diffusa

Affidarsi alla **somma casuale e disorganizzata di singoli cacciatori indipendenti** che escono sul territorio e prelevano selvaggina, sperando che questo "magicamente" risolva il sovrappopolamento di specie complesse come cinghiali o corvidi, è un **pensiero ingenuo e biologicamente fallimentare**. Le ragioni di questa inefficacia risiedono nella natura stessa dell'attività:

- **Mancanza di coordinamento sistemico:** La gestione di popolazioni animali in sovrannumero richiede piani di abbattimento mirati, basati su dati censuari rigorosi e focalizzati su precise classi d'età e di sesso. La caccia ordinaria, mossa da logiche ludiche o trofeistiche, manca totalmente di questa capacità e direzione.
- **Effetti paradossali del disturbo venatorio:** La letteratura scientifica dimostra ampiamente che la pressione venatoria incontrollata, anziché ridurre la densità di specie come il cinghiale, disgrega i gruppi sociali (dinamica di fissione-fusione). Questo provoca una dispersione degli animali sul territorio, un aumento del tasso riproduttivo e, nel caso delle epidemie, una paradossale accelerazione nella diffusione dei patogeni.
- **Complessità dei contesti ecologici:** Problemi complessi richiedono interventi tecnico-scientifici integrati (monitoraggi, prevenzione, modifiche ambientali, controllo adattativo). L'idea che il semplice incremento della pressione venatoria diffusa possa sostituirsi a un controllo faunistico istituzionale e scientificamente pianificato confonde il prelievo ricreativo con la gestione ecologica.

Oltre a non risolvere le criticità esistenti, l'attività venatoria genera attivamente nuovi fattori di rischio e alterazioni ecologiche che non possono essere ignorati:

- **Alterazione dei processi di selezione naturale:** A differenza dei predatori naturali, la caccia sportiva (anche quella di selezione) si concentra spesso su individui sani, adulti o con caratteristiche morfologiche di pregio (es. trofei degli ungulati). Numerosi studi dimostrano che questo prelievo altera la struttura demografica delle popolazioni, il rapporto tra i sessi e la variabilità genetica, riducendo nel lungo periodo il potenziale adattativo e la resilienza ecologica delle specie.
- **Impatto degli effetti non letali (Disturbo Antropico):** Gli effetti della caccia non si limitano agli animali abbattuti. La presenza di cacciatori e cani attiva una risposta di percezione del rischio che induce stress, alterazioni comportamentali e fisiologiche (aumento della vigilanza, riduzione del tempo per alimentarsi, incremento degli spostamenti e del dispendio energetico, modifiche d'orario e di habitat). In diverse specie, il disturbo venatorio altera la struttura sociale stimolando dinamiche di "fissione-fusione" che favoriscono la diffusione di patogeni. Tali dinamiche colpiscono anche gli animali non abbattuti e le specie non cacciabili.
- **Inquinamento da piombo nella catena trofica:** Nonostante alcune restrizioni comunitarie, l'uso di munizioni commerciali a base di piombo nelle aree terrestri e agro-silvo-pastorali comporta la dispersione di un metallo pesante altamente tossico e bioaccumulabile. Questo inquinamento contamina l'ambiente ed entra direttamente nella catena alimentare dei mammiferi ed uccelli necrofagi e dei grandi carnivori, ponendosi in netto contrasto con la tutela dell'ecosistema.

In conclusione, **trasformare per legge i cacciatori in "bioregolatori" non automatizza la risoluzione di problemi gestionali complessi; al contrario, rischia di aggravare gli squilibri ecosistemici che si pretenderebbe di sanare.**

B. Il paradosso dei "bioregolatori": abbattere specie in declino anziché in aumento

Il quadro normativo attuale e le modifiche proposte dal DDL svelano una contraddizione di fondo ancora più profonda e paradossale. **Già oggi la legge 157/1992 consente il prelievo venatorio di ben 18 specie che si trovano in un cattivo stato di conservazione** o in forte declino numerico.

Elevare indistintamente il cacciatore alla qualifica di bioregolatore genera quindi un corto circuito logico e scientifico:

- **Il paradosso della regolazione:** Un "bioregolatore", per definizione, dovrebbe intervenire per contenere e riequilibrare popolazioni animali in crescita numerica smisurata per mitigare i conflitti con l'uomo.
- **Il prelievo delle specie minacciate:** Se il DDL venisse approvato, verrebbero paradossalmente classificati come "bioregolatori" anche quei cacciatori che abbattano specie come la pernice bianca o l'allodola, animali inseriti nella Lista Rossa IUCN Italiana a causa del loro drastico e preoccupante declino.
- **La vulnerabilità nei valichi montani:** Allo stesso modo, riceverebbero la medesima qualifica i "capannisti" che praticano la caccia da appostamento fisso ai tordi proprio lungo i valichi montani, intercettandoli nei momenti di massima vulnerabilità fisica durante le rotte migratorie.

Definire "bioregolazione" il prelievo venatorio di popolazioni già fragili e in diminuzione non è solo un errore terminologico, ma un controsenso biologico. Dimostra come la figura del cacciatore-bioregolatore sia una formula retorica e ideologica, applicata in modo indistinto a pratiche che nulla hanno a che fare con il controllo del sovrappopolamento o con la tutela della biodiversità.

C. Il vero ruolo della Gestione e della Caccia

La necessità di tutelare o gestire la biodiversità non è un'esigenza intrinseca della natura, ma una conseguenza delle azioni umane che minacciano specie e habitat o che generano conflitti antropici.

Negli attuali ecosistemi fortemente antropizzati, il mantenimento della biodiversità dipende da un complesso sistema tecnico-scientifico composto da monitoraggio, pianificazione, gestione degli habitat e controllo adattativo.

In questo quadro, il prelievo venatorio è **solo uno dei tanti strumenti eventualmente impiegabili**, e non possiede di per sé i requisiti scientifici per essere definito un agente operativo sulla biodiversità. La caccia può essere regolamentata per risultare compatibile con la conservazione, ma gli eventuali effetti

positivi derivano esclusivamente dalle misure scientifiche e gestionali che la accompagnano, non dall'atto venatorio in quanto tale.

D. Sovrapposizione tra Attività Venatoria e Controllo Faunistico

Il DDL 1552, pur mantenendo una separazione formale *de iure*, consolida e stabilizza una **profonda sovrapposizione *de facto*** tra la caccia ordinaria (regolata dagli artt. 12 e 18 della L. 157/92) e il controllo faunistico (artt. 19 e 19-ter, oltre alla Legge 394/91 per le aree protette). La comunità scientifica ornitologica italiana ribadisce con forza la necessità di mantenere netta la separazione biologico-gestionale tra l'attività venatoria e i piani di controllo faunistico.

Il fatto che una legge affermi un principio non lo rende scientificamente vero, ma lo rende legalmente operativo. Quel testo diventa così il filtro giuridico usato per giustificare e blindare tutte le scelte successive del provvedimento, compresi i punti analizzati di seguito.

2. Caccia in periodi sensibili per l'avifauna e un parere scientifico che diventa un'opinione

In un contesto di cambiamento climatico e riscaldamento globale, molte specie di uccelli italiane stanno anticipando, già da alcuni decenni, il rientro nei territori riproduttivi e l'inizio della stagione di nidificazione — tra le fasi più vulnerabili dell'intero ciclo biologico. Analizzando i dati di Ornitho.it, il recente lavoro scientifico di McKinlay et al. (2025) ha evidenziato come 19 delle 23 specie analizzate (83%), inizia la migrazione in un arco temporale precedente di quello riportato nel testo dell'ultimo KCD nazionale. Il prelievo venatorio delle citate specie viene quindi attualmente consentito in un periodo coincidente con la migrazione verso i siti di nidificazione, violando il disposto dell'articolo 7.4 della Direttiva Uccelli (2009/147/CE). Non a caso, già nel 1994 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che nei periodi antecedenti la riproduzione, la protezione delle specie dev'essere completa, non negoziabile caso per caso. L'attuale formulazione del DDL, anziché recepire tale incompatibilità e di aggiornarsi per stare al passo con questo cambiamento, va nella direzione opposta, con il serio rischio di far incorrere l'Italia in una nuova procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea. Tale formulazione eliminerebbe il vincolo che impedisce di prolungare la stagione venatoria oltre la prima decade di febbraio, e consentirebbe alle Regioni di discostarsi dai pareri tecnico-scientifici di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), purché forniscano una motivazione propria (art. 18). Il parere tecnico-scientifico espresso dall'ISPRA perderebbe così la sua natura vincolante per le Regioni. L'ISPRA assumerebbe una funzione puramente consultiva e viene affiancato nelle valutazioni decisionali da un nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio, formato in maggioranza da rappresentanti dei gruppi portatori di interesse.

Analogamente, all'art. 19, le modalità di controllo faunistico vengono affidate alla discrezionalità ministeriale, riducendo il ruolo della valutazione tecnico-scientifica quale presupposto istruttorio delle decisioni concernenti il prelievo faunistico.

Sotto il profilo scientifico e biologico, questa impostazione frammentata predisposta negli artt. 18 e 19, appare del tutto **impensabile e controproducente**. Risulta anacronistico e scientificamente fallimentare pretendere di gestire dinamiche ecologiche complesse confinandole entro i confini amministrativi di una singola regione o realtà locale. La fauna, e in particolar modo l'avifauna migratoria, richiede per sua natura un approccio globale e sovranazionale: gli uccelli migratori compiono rotte continentali che superano non solo i confini regionali, ma anche quelli degli Stati, ed è proprio per questo che la loro tutela è regolata da trattati internazionali come l'**Accordo AEW A** (Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa e dell'Eurasia). Parcellizzare le decisioni di prelievo significa ignorare questi network ecologici globali, rendendo inefficace qualsiasi strategia di conservazione a lungo termine.

L'ISPRA garantisce, perlomeno a livello nazionale, l'indipendenza tecnica, l'omogeneità dei criteri metodologici, la standardizzazione dei protocolli di raccolta e la comparabilità dei dati biologici: condizioni indispensabili per coordinarsi con i monitoraggi europei e internazionali e per effettuare valutazioni demografiche affidabili. La sostituzione o l'attenuazione del valore del parere scientifico dell'Istituto mediante valutazioni locali di natura politico-amministrativa pregiudica la riproducibilità delle stime empiriche e il fondamento delle decisioni gestionali. La letteratura scientifica internazionale ha dimostrato in modo sistematico che la gestione venatoria non supportata da un processo di revisione scientifica indipendente, centralizzato e connesso ai network biologici internazionali, produce piani carenti sotto il profilo del rigore metodologico, incapaci di tutelare un patrimonio faunistico che per definizione non appartiene a un singolo territorio.

Specularmente, i calendari venatori regionali ottengono una maggiore flessibilità per essere **allungati**, anche in sovrapposizione con i delicati periodi di migrazione e nidificazione della fauna o estendendo l'orario consentito oltre il tramonto.

Inoltre, il DDL consentirebbe di prolungare la stagione di caccia all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie oltre i normali termini fissati per la stagione venatoria, introducendo un ulteriore *vulnus* all'attuale sistema regolatorio.

Sul fronte dei mezzi tecnologici, viene **autorizzato l'uso di visori notturni** e l'impiego dei **silenziatori** sulle armi da fuoco, superando i divieti tradizionali legati alle ore notturne e ai mezzi non esplicitamente consentiti.

Sul fronte delle riforme l'Italia nel 2010 ha subito una condanna dalla Corte di Giustizia Europea; più di recente, è incorsa in un nuovo contenzioso con la Commissione Europea nell'ambito della procedura EU Pilot aperta nel 2023 sulla normativa venatoria italiana. Non a caso, nel dicembre 2025 la Commissione

europea ha scritto al Governo segnalando proprio questo punto come potenzialmente incompatibile con la Direttiva Uccelli, richiamando la procedura EU Pilot 6955/14/ENVI. Il rischio infrazione non è un'esagerazione polemica: è scritto in una nota ufficiale di Bruxelles, su un terreno dove l'Italia ha già subito una condanna.

3. Richiami vivi: si acuisce il contenzioso con la Commissione europea per il mancato rispetto delle norme comunitarie

Viene **cancellato il tetto numerico massimo** per le autorizzazioni degli appostamenti fissi sul territorio. Viene sensibilmente allentato il limite sui richiami vivi, **quadruplicando il numero massimo** di esemplari utilizzabili dal singolo cacciatore e aprendo alla possibile riapertura degli impianti di cattura storici. Il DDL interviene quindi su una materia delicatissima, quella della cattura, della marcatura e della detenzione dei richiami vivi utilizzati per la caccia da appostamento ai migratori. Su questo tema l'Italia aveva dovuto apportare modifiche alla legge per non incorrere in condanne dalla Corte di Giustizia Europea. Ora il DDL tende a peggiorare il quadro normativo vigente, introducendo disposizioni che contrastano con la norma comunitaria. Se il testo in esame venisse approvato, infatti, si dovrebbe rimettere mano al sistema di identificazione degli uccelli detenuti in cattività, necessario per evitare frodi e comportamenti illeciti, aprendo di fatto la strada a una sanatoria e si ammetterebbe la possibilità di catturare uccelli selvatici anche qualora fossero disponibili richiami nati in allevamento. Non sorprende che gli emendamenti sui richiami vivi compaiano esplicitamente tra i rilievi mossi dalla Commissione Europea nella nota di dicembre: è un ambito già sotto osservazione comunitaria per il rischio di abusi.

4. Sbilanciamento della tutela giuridica operato dal DDL: impunità per il bracconaggio e compressione dei diritti dei cittadini

L'Italia è maglia nera in Europa per l'elevato numero di atti di bracconaggio ai danni degli uccelli selvatici. Per fronteggiare questa situazione, la Conferenza Stato-Regioni nel 2017 aveva approvato il Piano Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, che prevedeva l'adozione di una serie di misure, tra le quali l'approvazione di modifiche normative mirate e, soprattutto, la previsione di sanzioni che rappresentassero un deterrente e fossero proporzionate alla gravità dei danni arrecati al patrimonio faunistico. Purtroppo, il DDL in esame non ha tenuto conto di queste proposte migliorative della legislazione e nemmeno della necessità di prevedere sanzioni realmente adeguate a chi infrange le regole. La situazione assume contorni paradossali considerando che, invece, si vorrebbe introdurre una "sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo" per lasciare mano libera ai "biocontrollori".

Questo sbilanciamento normativo, che sceglie di non punire severamente l'illegalità venatoria, si riflette specularmente anche nella gestione del territorio, dove il prelievo venatorio dei singoli viene anteposto ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Il testo della proposta di legge introduce infatti una grave limitazione all'articolo 15 della normativa vigente attraverso un forte ridimensionamento — se non una vera e propria cancellazione — della facoltà dei proprietari dei fondi e delle aziende agricole di vietare l'ingresso dei cacciatori all'interno dei propri terreni privati per motivate ragioni etiche, determinando così una palese violazione del diritto di proprietà privata e un profilo di incostituzionalità dal momento che l'esclusione della caccia viene totalmente subordinata e vincolata alle decisioni della pianificazione programmata regionale anziché alla legittima volontà del cittadino.

5. La ritirata delle aree protette: il piano del DDL per ridurre i rifugi della fauna e blindare la caccia

Il Disegno di Legge introduce profonde variazioni nella gestione e nella ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale, ridisegnando gli equilibri tra aree protette e attività venatoria. All'articolo 10, comma 3, si stabilisce che nel computo della quota di territorio destinata alla protezione della fauna debbano essere esplicitamente conteggiati anche i Parchi Nazionali e Regionali. Questa integrazione satura la quota minima di tutela prevista per legge utilizzando aree già protette e azzerando di fatto la necessità istituzionale di individuare nuove zone da sottrarre alla caccia. Parallelamente, il successivo comma 6 propone di estendere la programmazione venatoria anche alle aree appartenenti al demanio forestale dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici, ampliando in modo significativo le superfici complessive in cui sarà consentito cacciare. A questo si aggiunge la modifica agli articoli 10 e 14, che permette di creare Ambiti Territoriali di Caccia estremamente estesi, fino a coincidere con l'intero territorio provinciale o, nel caso della Sardegna, con un unico macro-ambito a livello regionale. In questo modo viene eliminato il precedente vincolo per una pianificazione su scala geografica ridotta, aumentando la discrezionalità amministrativa nella gestione del prelievo.

L'intero impianto normativo introduce una logica capovolta rispetto alla tradizionale tendenza conservativa. Attraverso l'introduzione del comma 3-quater, si prevede un accordo tra Regioni e Province Autonome per definire le modalità volte a "riportare nei limiti di legge" le percentuali di territorio sottratte alla caccia qualora fossero state superate, configurando all'atto pratico l'obiettivo di fissare al 30% come limite massimo, e non minimo, la quota di territorio regionale protetto.

Questa impostazione entra in rotta di collisione con gli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia ambientale. Essa viola innanzitutto la *Nature Restoration Law* (Regolamento UE 2024/1991), la quale impone misure di ripristino efficaci su almeno il 20% delle superfici terrestri e marine entro il 2030, per poi estendersi progressivamente a tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050. Al contempo, il

provvedimento si pone in contrasto con la *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030*, la quale fissa il target di garantire la protezione giuridica ad almeno il 30% delle superfici dell'Unione, auspicando che un terzo di esse sia soggetto a protezione rigorosa. Imporre un tetto massimo alle aree sottratte alla caccia contrasta nettamente con le linee comunitarie, che intendono invece tale percentuale come una soglia minima di sicurezza da raggiungere e superare.

6. Un porto d'armi non può essere considerato alla stregua di un dottorato in ecologia

Il filo che lega i punti precedenti è culturale prima ancora che normativo: il provvedimento tratta sistematicamente l'esperienza venatoria come se fosse una competenza tecnico-scientifica. Ma un porto d'armi per uso venatorio attesta l'idoneità a esercitare un'attività regolamentata, non una formazione in zoologia dei vertebrati, ecologia delle popolazioni animali o in biologia della conservazione. Sono percorsi diversi, con obiettivi diversi, e confonderli non è un'opinione opinabile: è un clamoroso errore di categoria, lo stesso che si commetterebbe equiparando il personale amministrativo di un ospedale a chi possiede le competenze scientifiche e cliniche per formulare diagnosi ed effettuare interventi, ovvero medici e infermieri, per il solo fatto che entrambe le categorie lavorano e vivono quotidianamente nello stesso edificio.

Se la legge 157/92 aveva affidato all'ISPRA il compito di presidiare questa distinzione, garantendo che le decisioni sul prelievo restassero ancorate a dati empirici verificabili e non alle valutazioni di chi quel prelievo lo pratica, il DDL 1552 indebolisce questo argine in modo sistematico, articolo dopo articolo. Il risultato è un sistema in cui chi esercita la caccia rischia di diventare, di fatto, anche l'arbitro della sua stessa sostenibilità.

Ognuna di queste misure descrive un metodo preciso: una norma che non si confronta con l'evidenza scientifica, ma pretende di riscriverla a propria immagine. Il provvedimento, infatti, dichiara vera per decreto un'affermazione insostenibile sul piano biologico, smonta la tutela temporale dell'avifauna nei periodi sensibili di migrazione, allenta le regole per la cattura e la detenzione dei richiami vivi e omette di contrastare efficacemente il bracconaggio. Ciascuno di questi punti, preso singolarmente, rappresenterebbe già un serio motivo di allarme; considerati insieme, rivelano la precisa volontà di istituzionalizzare **una pericolosa gestione al buio del patrimonio faunistico nazionale**.

In conclusione

Alla luce delle gravi incongruenze evidenziate rispetto alle attuali conoscenze biologiche ed ecologiche, il Consiglio Direttivo del CISO ODV - Centro Italiano Studi Ornitologici esorta formalmente il

CISO ODV - Centro Italiano Studi Ornitologici

CF: 97277440828 PEC: centroitalianostudiornitologici@pec.it E-mail Presidente: presidentecisocoi@gmail.com; E-mail Segreteria: segreteriacisocoi@gmail.com; E-mail Tesoriere: tesoriereciso@gmail.com.

Sito web: <http://ciso-coi.it> Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/Centroitalianostudiornitologici> Twitter: @CISO_COI

Parlamento a sospendere l'iter di approvazione del Disegno di Legge n. 1552. Si richiede, contestualmente, la riapertura immediata di un tavolo di confronto con la comunità scientifica, valorizzando il ruolo centrale degli esperti dell'ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale; ciò appare indispensabile per addivenire a una riforma che sia rigorosamente ancorata alle migliori evidenze scientifiche disponibili e capace di garantire standard adeguati di tutela per la fauna selvatica.

Il Consiglio Direttivo del Centro Italiano Studi Ornitologici

3 luglio 2026

Bibliografia citata o consultata

Andreotti, A., & Borghesi, F. (2012). Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni. Rapporti ISPRA, 158. ISBN: 978-88-448-0536-4

Andreotti, A., Bassi, E., & Ramello, G. (2026). Lead in Hunting Ammunition: What Are We Waiting For? *Avocetta*, 50.
<https://doi.org/10.30456/AVO.31467>

Arlettaz, R., Nusslé, S., Baltic, M., Vogel, P., Palme, R., Jenni-Eiermann, S., Patthey, P., & Genoud, M. (2015). Disturbance of wildlife by outdoor winter recreation: allostatic stress response and altered activity–energy budgets. *Ecological Applications*, 25(5), 1197–1212.

Artelle, K. A., Reynolds, J. D., Treves, A., Walsh, J. C., Paquet, P. C., & Darimont, C. T. (2018). Hallmarks of Science Missing from North American Wildlife Management. *Science Advances*, 4(3), eaao0167.

Carroll, C., Hartl, B., Goldman, G. T., Rohlf, D. J., Treves, A., Kerr, J. T., et al. (2017). Defending the Scientific Integrity of Conservation-Policy Processes. *Conservation Biology*, 31(5), 967–975.

European Commission. (2020). EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing Nature Back into Our Lives. COM(2020) 380 final.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380>

European Parliament and Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1991 of 24 June 2024 on Nature Restoration and Amending Regulation (EU) 2022/869 (Nature Restoration Law).
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>

Gustin M. (2019) L'avifauna cacciabile in cattivo stato di conservazione. Lipu, Parma.

Lardelli R., Bogliani G., Brichetti P., Caprio E., [...] & Brambilla M., (2022). Atlante degli Uccelli nidificanti in Italia. Edizioni Belvedere, Latina, Italia.

McKinlay S., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A. [...] & Ambrosini R. (2025). Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data. 10.22541/au.175692120.00429518/v1.

Margules, C. R., & Pressey, R. L. (2000). Systematic Conservation Planning. *Nature*, 405, 243–253.

Mysterud, A. (2011). Selective Harvesting of Large Mammals: How Often Does It Result in Directional Selection? *Journal of Applied Ecology*, 48(4), 827–834.

Pain, D. J., Mateo, R., & Green, R. E. (2019). Effects of Lead from Ammunition on Birds and Other Wildlife: A Review and Update. *Ambio*, 48, 935–953.

Pedrini, P., Rizzolli, F., & Rossi, F. (2012). The transition of migratory birds across the Alpine chain: hotspots and conservation priorities. *Bird Conservation International*, 22(4), 435–449.

Podgórski, T., Cagnacci, F., et al. (2025). Impact of Hunting Modality on Social Contacts in Wild Boar Populations Across Europe. *Journal of Applied Ecology*, 54, 1571–1580.

Rondinini, C., Battistoni, A., Teofili, C. (2022) Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022 Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma.

Säid, S., Tolon, V., Brandt, S., & Baubet, E. (2012). Sex effect on habitat selection in response to hunting disturbance: the study of wild boar. *European Journal of Wildlife Research*, 58, 107–115.

Scillitani, L., Monaco, A., & Toso, S. (2010). Do intensive drive hunts affect wild boar (*Sus scrofa*) spatial behaviour in Italy? Some evidence and management implications. *European Journal of Wildlife Research*, 56, 307–318.

Treves, A., Artelle, K. A., & Paquet, P. C. (2019). Differentiating Between Regulation and Hunting as Conservation Interventions. *Conservation Biology*, 33(2), 472–475.